



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

Fascicolo informativo

Contratto di Assicurazione per **Veicoli diversi** dalle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del glossario, le Condizioni di Assicurazione e, ove prevista, la Proposta, deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto o, dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Indice

■ NOTA INFORMATIVA	7 pagine
■ GLOSSARIO	4 pagine
■ CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI	26 pagine
■ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6 pagine
■ TABELLE INAIL PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2 pagine
■ TABELLA C TABELLA CLASSI DI MERITO - PERCENTUALE RIDUZIONE BONUS	1 pagina

NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, il suo contenuto tuttavia non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipulazione del Contratto, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.intesasampaoloassicura.com.

Il Contraente può richiedere telefonando al n. 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante), o accedendo al sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. www.intesasampaoloassicura.com o rivolgendosi all'Intermediario, il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte della Compagnia.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha:

- Sede legale e Direzione Generale in Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 Torino – ITALIA, Tel. +39 011.0820730, Fax +39 011.543553, sito internet www.intesasampaoloassicura.com, indirizzo di posta elettronica info@intesasampaoloassicura.com
- Uffici amministrativi in Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano – ITALIA, Tel. +39 02.30511.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2014, dispone della seguente situazione patrimoniale.

- Patrimonio netto: 149.347.311 euro
- Riserve patrimoniali: 121.435.053 euro
- Capitale sociale: 27.912.258 euro
- Indice di solvibilità: 4.04

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza, tramite internet o telefono, in base alle seguenti modalità:

- Per i correntisti di una Banca appartenente del Gruppo Intesa Sanpaolo i riferimenti (web e telefono) sono quelli abitualmente utilizzati nell'ambito dell'home banking
- Per i non correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo accedendo al sito www.intesasampaoloassicura.com o tramite Contact Center chiamando il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante).

Responsabile del coordinamento e del controllo del Contact Center

In caso di necessità il Contraente, telefonando al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) può chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Contact Center di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Scelta della modalità di trasmissione della documentazione

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ciascuna delle seguenti categorie di documenti:

- a) La documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dalla Proposta o dal Contratto di assicurazione
- b) Il Contratto per la sua sottoscrizione

c) Durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente, una volta effettuata questa scelta, potrà sempre modificarla previa comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. Al di là della scelta effettuata, il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.

Conclusione del Contratto: sua sottoscrizione e ritrasmissione

Il Contraente deve:

- Controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
- Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o per fax.

Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pagare il premio con le modalità comunicate con la lettera di accompagnamento del preventivo. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 1.3. sul pagamento del premio.

La Compagnia, verificata la correttezza dei dati risultanti dalla documentazione ricevuta dal Contraente e l'avvenuto pagamento, emette la Polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo e la invia al Contraente con il Certificato e la Carta Verde.

Qualora invece il Contraente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per concludere il Contratto, la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza.

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di effettuare a proprie spese, prima dell'emissione della Polizza, accertamenti diretti sul veicolo.

Qualora dall'esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Prima di firmare il Contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:

a) Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di Contratto pagamento del premio; in questo caso Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. invia al Contraente una nuova Polizza con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del Contratto.

Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione e della Carta Verde in suo possesso e Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A., entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.

b) Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve restituire alla Compagnia l'originale della Polizza, completo di tutte le firme richieste.

Diritto di recesso esercitabile in caso di vendita a distanza

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza, il Contraente può recedere dal Contratto. A tal fine entro il suddetto termine, per esercitare tale diritto, deve:

- Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di ripensamento tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
- In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il premio di Polizza pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al servizio Sanitario Nazionale. Si veda l'articolo 1.4. Diritto di ripensamento esercitabile in caso di vendita a distanza.

4. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile così come riportato all'articolo 2.1. delle Condizioni di Assicurazione. La Polizza viene stipulata nella forma tariffaria "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri per i quali l'Assicurato ha la Responsabilità principale nel "Periodo di Osservazione" come definito nell'articolo 2.10.

Inoltre, la Polizza prevede facoltativamente l'acquisto di ulteriori garanzie previste per i camper ed i caravan:

Assistenza stradale: garantisce l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 3.1., 3.2., 3.4.

Incendio: garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di incendio non doloso, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 4.1.

Furto: garantisce l'indennizzo dei danni subiti dal veicolo contro i rischi derivanti dal suo furto e tentato o rapina, anche solo di sue parti, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva del veicolo dopo il furto. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 4.1.

Atti vandalici ed eventi naturali: garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di

atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe d'aria. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 5.1.

Collisione: garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di urto con un altro veicolo identificato. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 6.1.

Kasko: garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di urto, ribaltamento o uscita di strada. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 7.1.

Cristalli: garantisce il rimborso delle spese sostenute a seguito della rottura dei cristalli del veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 8.1.

Infortuni del conducente: assicura il conducente del veicolo per gli Infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 9.1.

Tutela legale: garantisce il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia e concernente il veicolo assicurato (le spese per l'intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l'intervento di un perito, le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa; le spese di soccombenza, in caso di condanna dell'Assicurato). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione 10.2.

Le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze sulle circostanze del rischio rese dal Contraente comportano per le altre garanzie la riduzione o la perdita dell'indennizzo.

AVVERTENZA. Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali, in forza dell'articolo 144 del Codice, la Compagnia potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. In particolare per la Responsabilità Civile: 2.3. Esclusioni e rivalse. L'articolo regolamenta alcune modalità di uso del veicolo (per esempio guida in stato di ebbrezza) che portano al pagamento integrale del danno subito dal Terzo, per poi prevedere da parte della Compagnia la rivalsa nei confronti del conducente del veicolo e in solido del Proprietario dello stesso.

La Compagnia può altresì esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale per i casi di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto. Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente gli articoli 1.2. Conclusione del Contratto, 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio, 2.5. Documenti richiesti.

È altresì importante porre la massima attenzione alle informazioni rese in sede di acquisto delle polizze relativamente ai diversi parametri riportati nel modulo di Polizza relativi ai dati personali-familiari, al veicolo e all'uso dello stesso (Vedere anche articolo 1.2. Conclusione del Contratto).

Per le altre garanzie ciò comporta la riduzione o perdita dell'indennizzo.

AVVERTENZA. Sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla Responsabilità Civile Auto si rinvia agli articoli 2.3. Esclusioni e Rivalse, 2.4. Validità Territoriale.

Per quanto riguarda le altre garanzie, se acquistate, si rimanda agli articoli:

- Per l'Assistenza stradale: 3.2. Oggetto della garanzia, 3.3. Esclusioni. Inoltre si raccomanda di leggere con attenzione le singole prestazioni di assistenza riportate agli articoli 3.4.1. e 3.4.2.
- Per l'Incendio e Furto: 4.1. Oggetto della garanzia, 4.2. Esclusioni, 11.15. Liquidazione dei danni, 11.16. Regola proporzionale
- Per gli Atti vandalici ed Eventi naturali: 5.1. Oggetto della garanzia, 5.2. Esclusioni, 11.15. Liquidazione dei danni, 11.16. Regola proporzionale
- Per la Collisione: 6.1. Oggetto della garanzia, 6.2. Esclusioni, 11.15. Liquidazione dei danni, 11.16. Regola proporzionale
- Per la Kasko: 7.1. Oggetto della garanzia, 7.2. Esclusioni, 11.15. Liquidazione dei danni, 11.16. Regola proporzionale
- Per i Cristalli: 8.1. Oggetto della garanzia, 8.2. Esclusioni
- Per gli Infortuni del conducente: 9.1. Oggetto della garanzia, 9.2. Esclusioni, 9.4. Riconoscimento dell' Indennizzo. Non sono previste limitazioni o diminuzioni della garanzia a seguito di modifiche alla professione dell'Assicurato
- Per la Tutela Legale: 10.2. Oggetto della garanzia, 10.3. Esclusioni, 10.5. Validità Temporale. Per le garanzie Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali, Collisione, occorre altresì far riferimento agli importi del capitale assicurato riportati in Polizza; per le garanzie Tutela Legale e Infortuni del conducente è necessario far riferimento ai massimali riportati in Polizza.

AVVERTENZA. Sono presenti scoperti e franchigie per l'indennizzo relativo ad alcune coperture assicurative connesse alle garanzie accessorie. Si raccomanda di fare riferimento agli importi degli scoperti e delle franchigie riportati nel modulo di Polizza; inoltre è importante far riferimento all'articolo 7.15. Liquidazione dei danni, 7.16. Regola proporzionale.

Esempio numerico di applicazione di franchigia

Sinistro relativo alla garanzia cristalli.

L'evento accidentale avvenuto durante la circolazione del veicolo determina la rottura del parabrezza con un danno pari a 340,00 euro. La garanzia viene prestata con una franchigia di 100,00 euro nel caso in cui il cliente non usufruisca di un nostro Centro Convenzionato.

Pertanto nel caso in cui il cliente si rechi presso un centro convenzionato il risarcimento sarà pari a 340,00 euro mentre nel

caso di riparazione presso altro riparatore l'indennizzo sarà: 340,00 euro (danno) – 100,00 euro (franchigia) = 240,00 euro.

AVVERTENZA. La Polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto la Polizza alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza cesserà di avere efficacia. Il veicolo quindi da quel momento non sarà più assicurato.

Il Contraente non è tenuto ad inviare alcuna disdetta o altra comunicazione alla società. Si rimanda per il dettaglio all'articolo 1.6.

Si ricorda inoltre che le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di Decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine e la Compagnia non riceva il premio, non viene emessa la Polizza ed i relativi documenti assicurativi (Certificato e Carta Verde). Si veda l'articolo 1.3. delle Norme Comuni, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

4.1. Estensioni della copertura

La Società assicura, gratuitamente e in automatico, anche i danni causati nelle circostanze riportate all'articolo 2.2. Estensioni gratuite.

5. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Si ricorda che la garanzia di Responsabilità Civile non copre:

- I danni alla persona e alle cose subiti dal conducente
- I danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - a) Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing
 - b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
 - c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

6. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ AVVERTENZA.

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente gli articoli 1.2. Conclusione del Contratto, 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio, 2.5. Documenti richiesti.

Il Contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla legge.

7. PREMI

Il premio di Polizza può essere pagato annualmente o semestralmente (in tal caso è prevista una maggiorazione del premio pari all'1,50%). Il pagamento può avvenire con bonifico, carta di credito o bollettino postale.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Il premio è comprensivo, se previste, delle provvigioni riconosciute all'intermediario ed è determinato sui parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.

È possibile per il Contraente ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato. Per maggiori dettagli si rimanda alla regolamentazione dell'articolo 1.8. Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, 1.9. Risoluzione del Contratto per furto del veicolo.

8. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale consegna l'Attestazione dello Stato del rischio per via telematica.

Le modifiche apportate al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di stipulazione del Contratto saranno disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

9. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale mette a disposizione l'Attestazione dello Stato del rischio: - nel proprio sito internet - nell'apposita Area Riservata a ciascun Contraente.

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contraente su supporto durevole.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di

rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Per maggiori informazioni sull'Attestazione di Rischio si rinvia all'Articolo 2.12, delle Condizioni di Assicurazione. Per i criteri di assegnazione della Classe di merito si rimanda agli Articoli 2.7, 2.8 e 2.9

AVVERTENZA. La classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull'Attestato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di Responsabilità Civile Auto di ciascuna Compagnia; ogni Compagnia è comunque libera di avere le proprie regole interne di assegnazione. Per queste ragioni si fa presente che se il Veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile). La mancata Denuncia di Sinistro comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo. Si rinvia al successivo punto 12 per i termini entro i quali deve essere effettuata la denuncia.

11. REGIME FISCALE

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. L'aliquota d'imposta per la Responsabilità Civile auto è pari al 12,50%. L'aliquota può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di immatricolazione del Veicolo. Le nuove disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore al 3,5%. Si applica l'aliquota in vigore al momento dell'incasso del premio. All'imposta sull'assicurazione contro la Responsabilità Civile Auto si aggiunge il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50%.

Per le altre garanzie si applicano le aliquote fiscali diversificate secondo la garanzia prescelta nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

AVVERTENZA. Il Conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al numero +39.02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- A mezzo fax al numero 02.30328018
- Tramite e-mail all'indirizzo sinistri@intesasnpaoloassicura.com
- Consegnando la denuncia e i documenti necessari al gestore in Filiale.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In ogni caso, nel più breve tempo possibile, dovrà essere inviato alla Compagnia il modulo che è stato fornito in occasione della stipulazione della Polizza (modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro") nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In particolare è prevista per la **garanzia di Responsabilità Civile** la possibilità di utilizzare la Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private) richiedendo direttamente alla Compagnia nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
- Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità permanente
- Il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi sarà direttamente Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. a risarcire il danno: in caso di richiesta danni completa, la Compagnia procede all'offerta - ovvero comunica all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:
- Per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente
- Nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta danni.

La Compagnia provvede al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta sopra si dovrà utilizzare la Procedura Ordinaria (prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private) che prevede che sia il danneggiato a richiedere il risarcimento (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Compagnia del responsabile dell'incidente. In questi casi l'Impresa formula l'offerta, ovvero comunica i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - viene formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice. Per la denuncia di Sinistro relativa alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile si rimanda agli articoli dall'11.3. all'11.22. delle Condizioni di Assicurazione.

13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero occorre inviare la denuncia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a: UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

Nella denuncia è necessario indicare ogni dato utile per la definizione dell'incidente; l'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 11.1.

14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito può rimborsare, alla scadenza annuale della Polizza, gli importi liquidati, in tutto o in parte, dei sinistri definiti nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, sarà Intesa Sanpaolo Assicura a comunicare al Contraente l'importo del rimborso e come effettuare il pagamento. Qualora invece il Sinistro sia stato gestito tramite la procedura di risarcimento diretto, occorre inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, in essere presso la CONSAP S.p.A. (CONSAP S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma; Tel. 06.85796530; Fax 06.85796546/547).

Quest'ultima invierà al Contraente una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore della CONSAP S.p.A.

15. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

I contraenti, gli assicurati e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti con riferimento ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Sono previste alcune limitazioni all'accesso agli atti: perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, richieste attinenti ad atti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti, richieste di documenti contenenti notizie o informazioni relative a terzi.

Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.

Nel caso della procedura di risarcimento ordinaria occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all'identificazione del caso, allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) alla società che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale atto di accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso.

Nel caso di procedura di risarcimento diretto l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestitaria, dandone contestuale informazione al richiedente.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestitaria della richiesta di accesso.

Per i dettagli si rimanda all'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private e al Decreto Ministeriale n.191/2998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9.12.2008.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a.

Gestione Reclami e Qualità del servizio

Corso Inghilterra 3

10138 Torino

Fax 011.0930015

email: reclami@intesasnanpaoloassicura.com.

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all' IVASS, l'Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS

Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353
indirizzo mail: ivass@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 848.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Prima di rivolgersi a tale Autorità:

A) nel caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli

Gli aventi diritto hanno la facoltà di avvalersi della *Conciliazione paritetica*, lo strumento per la risoluzione delle controversie con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro, nato da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori. Si può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito alla compagnia competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione.

La procedura si attiva se si verificano le seguenti condizioni:

- non si è ottenuta risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge;
- se la compagnia ha rifiutato la richiesta di risarcimento;
- non sia stata accettata, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento da parte della compagnia;
- non si siano già incaricati altri soggetti per essere rappresentati ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, si sia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
- si sia inoltrata la richiesta di risarcimento all'assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all'assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell'ambito della procedura per il risarcimento diretto).

Prima di procedere con la causa civile, gli aventi diritto devono avviare, con la necessaria assistenza di un avvocato, un tentativo di *Negoiazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo. La *Negoiazione assistita* è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti di un accordo.


B) per le restanti controversie relative al presente contratto, diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

Gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Le richieste di *Conciliazione paritetica*, di *Negoiazione assistita* e di *Mediazione* possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. oppure all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018

Intesa Sanpaolo Assicura è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Alessandro Scarfò)



GLOSSARIO

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesa-sanpaoloassicura.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux). Tale documento:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'Assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONTACT CENTER

La Struttura Organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.

CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CORRENTISTA

Il titolare di un conto corrente in essere presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

CVT

Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al veicolo.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Fascicolo Informativo.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

ISVAP

È l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse collettivo.

MASSIMALE

Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell'esposizione della Compagnia per i risarcimenti (come per esempio quelli derivanti dall'assicurazione di Responsabilità Civile).

MODULO CAI

È il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscritto dal Contraente nel caso di acquisto della Polizza tramite Contact Center o internet.

PREMIO

È l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A.

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RECESSO

È la possibilità dell'Assicurato di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.

RISCHIO STATICO

Con l'assicurazione del rischio statico viene compresa la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati).

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del Contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, tramite Contact Center (848.124.124 numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante o sito web (www.

intesasanpaoloassicura.com). Per i correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. i riferimenti (web e telefono) sono quelli abitualmente utilizzati nell'ambito dell'home banking.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- a) Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Il conducente del veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Sommario

A. GARANZIE

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE PRESTABILI PER I CAMPER E I CARAVAN:

3. GARANZIA INCENDIO - FURTO
4. GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
5. GARANZIA COLLISIONE
6. GARANZIA KASKO
7. GARANZIA CRISTALLI
8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
9. GARANZIA TUTELA LEGALE
10. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

11. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

A. GARANZIE

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- 1.1. Modalità di stipulazione del Contratto
- 1.2. Conclusione del Contratto
- 1.3. Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
- 1.4. Diritto di ripensamento esercitabile in caso di vendita a distanza
- 1.5. Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio
- 1.6. Durata e rinnovo della Polizza
- 1.7. Trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
- 1.8. Risoluzione del Contratto per furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo
- 1.9. Sospensione e riattivazione del Contratto
- 1.10. Validità territoriale
- 1.11. Garanzie - modifiche al Contratto
- 1.12. Oneri fiscali
- 1.13. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente
- 1.14. Area riservata ai clienti

1.1. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza:

- Per i correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso il canale internet, con i riferimenti (sito internet e codici di identificazione ed abilitazione) abitualmente utilizzati nell'ambito dell'home banking
- I non correntisti possono accedere al sito www.intesasnanpaoloassicura.com o chiamare il Contact Center al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante).

1.2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende concluso con la restituzione della Polizza alla Compagnia debitamente firmata e in ogni caso acquisita efficacia con il pagamento del Premio. La conclusione del Contratto è altresì condizionata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dell'identità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa. Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, a patto che il premio sia stato pagato, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato e la Carta Verde.

Qualora invece il Contraente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del Contratto la Compagnia non procederà all'emissione della Polizza. Il Contraente deve inviare alla Compagnia tramite posta:

- la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta. L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca Dati
- Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento.

Qualora dall'esito della verifica dei documenti da parte della Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia rimette un nuovo preventivo con l'indicazione del premio corretto. Il Contraente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il pagamento del premio può avvenire, a scelta del Contraente, tramite carta di credito ovvero tramite bonifico o con bollettino postale, da effettuare nelle modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento. In caso di frazionamento del premio, se il premio non è stato pagato alla scadenza convenuta, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata. Il premio della Polizza è dovuto per intero anche se è previsto un pagamento frazionato. La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento del premio.

Nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine e la Compagnia non riceva il premio, non viene emessa la Polizza ed i relativi documenti assicurativi (Certificato e Carta Verde).

1.4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza, il Contraente può recedere dal Contratto. A tal fine entro il suddetto termine, per esercitare tale diritto, deve:

- Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di ripensamento tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
- In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il premio di Polizza pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al servizio Sanitario Nazionale.

1.5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le opportune modifiche in Polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto relative a fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del veicolo), possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente - e, se diverso, il Proprietario del veicolo - sono tenuti a comunicare qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti, secondo l'articolo 1898 del Codice Civile. Anche in questo caso, la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo. In conseguenza di queste eventualità:

- Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, in caso dichiarazioni inesatte o mancanti la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale (articolo 144 Codice delle Assicurazioni)
- Per le altre garanzie, ciò comporta la riduzione o la perdita dell'indennizzo.

1.6. DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; tuttavia, la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, qualora la Polizza venga rinnovata entro tale termine e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio.

Il Contraente non deve inviare alcuna disdetta.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell'avevte diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 2.12.

Inoltre la Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preventivo (unitamente alle indicazioni per il pagamento) per l'annualità successiva con il nuovo premio calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza, sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe Bonus/Malus. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Compagnia, verificato il pagamento del nuovo premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della Polizza di rinnovo.

1.7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, RADIAZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del veicolo all'estero, il Contraente dopo aver fornito idonea documentazione alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il Contratto può essere trasferito su un altro veicolo, purchè intestato al medesimo proprietario o al suo coniuge in regime di comunione di beni.

Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del premio in base alla tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed alle garanzie inserite nel nuovo Contratto.

Il Contraente è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al premio dovuto.

A pagamento avvenuto, la Compagnia invia la nuova Polizza con Certificato e Carta Verde.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Per il caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente, dandone immediata comunicazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del Contratto mediante emissione della relativa appendice. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo Contratto.

Per ciascuno dei casi a) e b) previsti il Contraente deve restituire alla Compagnia il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

c) ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA

Nel caso in cui il Contraente non abbia sostituito il Contratto su altro veicolo o non l'abbia ceduto, può richiedere l'annullamento del Contratto, inviando alla Compagnia:

1. la richiesta scritta di annullamento, restituendo con raccomandata A.R. gli originali del Certificato e Carta Verde e agli altri documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero
2. l'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo

La Polizza è annullata con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

Al Contraente è restituito per ogni giorno di garanzia residua il premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT, invece, si applicano le seguenti modalità:

- **Nel caso di trasferimento di proprietà/consegna in conto vendita:** viene rimborsato dalla Compagnia la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento e la data di scadenza della Polizza
- **Nel caso di distruzione/demolizione/esportazione definitiva:** viene rimborsato dalla Compagnia la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo, il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, con le modalità previste al successivo articolo 11.13.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere il Contratto, può scegliere il suo annullamento: in questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Compagnia procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.

Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità.

Nel caso in cui il Contratto sia sospeso, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dalla data della sospensione.

La classe di merito presente sulla Polizza resta valida anche sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario secondo quanto definito all'articolo 2.8.

1.9. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del Contratto è gratuita per la prima volta nell'anno assicurativo; le successive richieste, fino a un massimo complessivo di 3, comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Il Contraente può richiedere la sospensione del Contratto per un periodo minimo di 14 giorni:

- Inviando tramite raccomandata A.R. in Compagnia apposita comunicazione e restituendo contestualmente gli originali del Certificato e Carta Verde
- Effettuando un bonifico di 10 euro (se non si tratta della prima sospensione) a favore di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314 e indicando come causale "Sospensione n. pol" e numero della Polizza da sospendere. Copia del bonifico deve essere allegata alla citata comunicazione.

La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confermata per iscritto dalla Compagnia al Contraente.

Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione della Polizza sullo stesso veicolo o su altro veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione e il Premio è ricalcolato in base alla tariffa in vigore sul Contratto sospeso, con il mantenimento della classe di merito presente sul Contratto sospeso.

Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Certificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell'eventuale conguaglio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al premio dovuto). Dopo un anno dalla data di sospensione non è più possibile effettuare la riattivazione del Contratto: il Premio pagato e non goduto è quindi restituito al Contraente, diminuito delle imposte.

La sospensione non è ammessa in caso di:

- Polizza con vincolo, se l'ente vincolatario non dà la sua autorizzazione
- Polizze di durata inferiore all'anno.

1.10. VALIDITÀ TERRITORIALE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

1.11. GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del veicolo o una variazione della persona del Proprietario o della sua residenza.

1.12. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.

1.13. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di *Negoziazione assistita* (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

Qualora non sia già stato attivato il tentativo di *Negoziazione assistita* è altresì possibile attivare la procedura di *Conciliazione paritetica* per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010

n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di Conciliazione paritetica, di Negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate presso l'Ufficio Sinistri - Mediazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Viale Stelvio 55/57, Milano, oppure all'indirizzo organizzazione@pec.intesasnanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30328018.

Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Per eventuali controversie è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del Contraente.

1.14 AREA RISERVATA AI CLIENTI

La Compagnia mette a disposizione, all'interno del proprio sito internet, un'apposita Area Riservata ai Contraenti: l'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite le credenziali rilasciate dalla Compagnia su richiesta del Contraente, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno dell'Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo relativo alle Polizze sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile a fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa. Inoltre per le polizze relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto sarà possibile acquisire alla scadenza del periodo di osservazione l'Attestato dello stato di rischio.

2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

- 2.1. Oggetto della garanzia
- 2.2. Estensioni gratuite
- 2.3. Esclusioni e rivalse
- 2.4. Validità territoriale
- 2.5. Documenti richiesti
- 2.6. Spese legali e gestione delle vertenze
- 2.7. Forma tariffaria Bonus/Malus per Camper e Caravan
- 2.8. Conservazione della classe di merito maturata
- 2.9. Rinnovo del Contratto – evoluzione della classe
- 2.10. Periodo di osservazione e mantenimento della classe
- 2.11. Forma tariffaria fissa per Autobus, Autocarri, Macchine Operatrici, Macchine Agricole
- 2.12. Attestazione di rischio

2.1. OGGETTO DELLA GARANZIA

In conformità alle disposizioni in vigore, la Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

La Compagnia si impegna a corrispondere, fino ai massimali indicati in Polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi a seguito della circolazione del veicolo indicato in Polizza.

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
 - In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
- Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

2.2. ESTENSIONI GRATUITE

La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti danni involontariamente causati:

- **Circolazione in aree private:** dalla circolazione del veicolo indicato in Polizza in aree private con l'eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- **Traino rimorchio:** da un rimorchio agganciato al veicolo indicato in Polizza
- **Terzi trasportati:** dai trasportati a bordo del veicolo involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi alla circolazione del veicolo assicurato
- **Figli minori:** dai figli minori se la circolazione del veicolo è avvenuta senza che il Proprietario - o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
- **Trasporto disabili:** ai terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa anche se effettuate con dispositivi meccanici

- **Trasporto passeggeri:** ai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto di cose sul veicolo, purché il trasporto avvenga nei limiti della carta di circolazione.

Per i citati rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Polizza, i quali sono anzitutto destinati ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati. Inoltre la Società, sempre gratuitamente, assicura il Proprietario, entro un importo massimo per Sinistro di 500,00 euro, per i danni causati al veicolo indicato in Polizza a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

2.3. ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non opera nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il conducente del veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario /locatario o da un suo dipendente
- Quando il veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi elencati e in quelli a quali sono applicabili le disposizioni in vigore (articolo 144 del Codice delle Assicurazioni), la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. Tuttavia, la Compagnia limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo Sinistro.

2.4. VALIDITÀ TERRITORIALE

Fermo quanto previsto al precedente punto 1.10., per la circolazione all'estero, la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, corrispondente al periodo per il quale è stato pagato il Premio, e nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto al precedente articolo 1.6.

In caso di **annullamento o sospensione della Polizza**, il Contraente deve restituire la Carta Verde alla Compagnia; in caso di mancata consegna, la Compagnia esercita la rivalsa per somme pagate a terzi in caso di sinistri avvenuti dopo l'annullamento della Polizza.

2.5. DOCUMENTI RICHIESTI

Per sottoscrivere la Polizza, il Contraente deve fornire i seguenti documenti:

- Copia del Libretto di Circolazione nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus
- Eventuali altri documenti riportati nella tabella del Bonus/Malus o comunque richiesti dalla Compagnia

Se quanto dichiarato è diverso da quanto riportato sui suddetti documenti, la Compagnia effettua le opportune variazioni e richiede al Contraente l'eventuale differenza di Premio (in caso di conguaglio a suo favore, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al premio dovuto).

Qualora all'atto della stipula del contratto l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca Dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della Polizza.

2.6. SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE

Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati da essa stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7. FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS PER CAMPER E CARAVAN

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" definito nell'articolo 2.10. La tariffa Bonus/Malus

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURATA	Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
	Vedere Tabella Assegnazione		
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Libretto di circolazione
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

La tabella 5 di Conversione riporta per ogni classe CU di assegnazione presente sull'attestazione di rischio consegnata alla Compagnia, la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicurata di assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole sopra riportate che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella 5. di Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicurata

Classe CU di assegnazione	Sinistri negli ultimi 2 anni				
	0	1	2	3	4 o +
1 da + di 1 anno	SuperBonus 5	2	3	4	4
1	1	2	3	4	4
2	2	3	4	5	5
3	3	4	5	6	6
4	4	5	6	7	7
5	5	6	7	8	8
6	6	7	8	9	9
7	7	8	9	10	10
8	8	9	10	11	11
9	9	10	11	12	12
10	10	11	12	13	13
11	11	12	13	14	14
12	12	13	14	15	15
13	13	14	15	16	16
14	14	15	16	17	17
15	16	16	17	18	18
16	17	17	18	Malus 1	Malus 1
17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3

Tabella 6 di Assegnazione della classe di merito CU

La tabella 6 di Assegnazione della classe di merito CU serve a ricavare la classe CU di assegnazione in base all'accadimento o meno di sinistri negli ultimi cinque anni in cui vi è stata una regolare copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Auto. A tale fine si considerano:

- Gli anni senza sinistri nell'ultimo quinquennio (per anni senza sinistri occorre considerare le annualità assicurative complete, quindi escludendo quella in corso, senza sinistri)
- I sinistri pagati, con Responsabilità Principale o Paritaria, sempre nell'ultimo quinquennio. In base al numero di anni senza sinistri e al numero di sinistri corrisponde una classe CU, come riportato nella seguente tabella; per ogni sinistro si aggiunge una maggiorazione di due classi.

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%					
	0	1	2	3	4	5 o più
5	9	12	14	16	18	18
4	10	13	15	17		
3	11	14	16	18		
2	12	15	17	18		
1	13	16	18	18		
0	14	16	18	18		

*Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Nel caso di due o più sinistri la tabella sopra riportata considera l'evoluzione per il caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell'esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Esempio:

- Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
- Rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con responsabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro)
- Rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
- Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri)
- Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).

Veicoli già assicurati presso altra Impresa. Ferme le classi interne della classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli interessati devono essere assegnati anche alla classe "CU".

2.8. CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato il contratto, su richiesta del Contraente, rimane valido per un altro veicolo, conservando così anche la classe di merito maturata, sempreché il Proprietario del veicolo rimanga invariato. Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei beni oppure in caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto - secondo le condizioni previste dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni - è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall'Attestato dello Stato di Rischio, a condizione che:

- Il Proprietario sia una persona fisica
- I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio caravan).

2.9. RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul contratto in scadenza è aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, nel periodo di osservazione:

- Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
- Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria che insieme determinino un valore di responsabilità "cumulata" pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità progressiva.

Per evitare o ridurre l'evoluzione in Malus della classe di merito, il Contraente alla scadenza del contratto e comunque entro nove mesi successivi può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati nell'ultimo Periodo di Osservazione precedente alla scadenza del contratto.

Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla Compagnia. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta di contratto: in tal caso è aggiornata anche l'Attestazione di Rischio.

CLASSE DI ASSEGNAZIONE

Classe di provenienza	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
SuperBonus 7	SuperBonus 7	SuperBonus 5	SuperBonus 4	SuperBonus 2	1
SuperBonus 6	SuperBonus 7	SuperBonus 4	SuperBonus 3	SuperBonus 1	2
SuperBonus 5	SuperBonus 6	SuperBonus 3	SuperBonus 2	1	3
SuperBonus 4	SuperBonus 5	SuperBonus 2	SuperBonus 1	2	4
SuperBonus 3	SuperBonus 4	SuperBonus 1	1	3	5
SuperBonus 2	SuperBonus 3	1	2	4	6
SuperBonus 1	SuperBonus 2	2	3	5	7
1	SuperBonus 1	3	4	6	8
2	1	4	5	7	9
3	2	5	6	8	10
4	3	6	7	9	11
5	4	7	8	10	12
6	5	8	9	11	13
7	6	9	10	12	14
8	7	10	11	13	15
9	8	11	12	14	16
10	9	12	13	15	17
11	10	13	14	16	18
12	11	14	15	Malus 1	Malus 4
13	12	15	16	Malus 2	Malus 5
14	13	16	17	Malus 3	Malus 6
15	14	17	18	Malus 6	Malus 8
16	15	Malus 2	Malus 1	Malus 7	Malus 8
17	16	Malus 3	Malus 2	Malus 8	Malus 8
18	17	Malus 4	Malus 4	Malus 8	Malus 8
Malus 1	18	Malus 5	Malus 5	Malus 8	Malus 8
Malus 2	Malus 1	Malus 6	Malus 6	Malus 8	Malus 8
Malus 3	Malus 2	Malus 7	Malus 7	Malus 8	Malus 8
Malus 4	Malus 3	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 5	Malus 4	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 6	Malus 5	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 7	Malus 6	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 8	Malus 7	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8

Classe CU

Per quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell'attestazione di rischio, le regole evolutive previste sono le seguenti:

- In assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe
- In presenza di un Sinistro che determini l'Attestazione del Malus: peggioramento di due classi, fino al limite della 18ª classe
- In presenza di due o più sinistri che determini l'Attestazione del Malus: peggioramento di altre tre classi per ogni Sinistro dopo il primo.

2.10. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di Osservazione - necessario alla Compagnia per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'Attestazione di Rischio di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato - comprende:

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della polizza fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi** partono dalla fine del precedente periodo di osservazione e durano dodici mesi. La sostituzione del contratto a seguito di veicolo venduto, dato in conto vendita (il conto vendita deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il periodo di osservazione purché:
 1. Il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
 2. Il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio motociclo)

In caso di sospensione, viene interrotto il periodo di osservazione che riprenderà a seguito della riattivazione della polizza sullo stesso veicolo.

2.11. FORMA TARIFFARIA FISSA PER AUTOBUS, AUTOCARRI, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, MACCHINE AGRICOLE

Per tali veicoli viene applicata la Tariffa Fissa.

2.12. ATTESTAZIONE DI RISCHIO

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com attraverso cui il *Contraente* ha accesso alla propria posizione assicurativa.

L'*Attestazione dello Stato di Rischio* è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il *Contraente* sia persona diversa dall'avente diritto (quali il Proprietario o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicurazione di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Responsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).

L'*Attestazione di Rischio* non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osservazione non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
- Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Veicolo Assicurato.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a dodici mesi dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. La validità dell'attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni che decorrono dalla scadenza del Contratto cui si riferisce, a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del Contratto
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'*Attestazione* è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata.

Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'*Attestato di rischio*, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'*Attestazione di Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

GARANZIE PRESTABILI PER I CAMPER E I CARAVAN:

3. GARANZIA INCENDIO E FURTO

3.1. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)

3.2. Esclusioni

3.3. Capitale Assicurato e suo adeguamento automatico

3.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservate ai Camper e Caravan)

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti, col limite del Capitale assicurato indicato in Polizza:

- Dal veicolo
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato, sia stato pagato il relativo premio
- a seguito di:
- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione

- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva del veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
- Inoltre la Compagnia, gratuitamente e in automatico:
- Tiene indenne il Proprietario per le somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e **fino alla concorrenza di euro 250.000,00 per Sinistro**, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione: a cose di terzi, al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato
 - Rimborso, **fino a un massimo di 500,00 euro**, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione

3.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.

3.3. CAPITALE ASSICURATO E SUO AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Il Capitale Assicurato deve essere determinato in base all'ultimo valore disponibile, al momento della stipulazione della Polizza, per il veicolo, gli accessori di serie e non di serie se stabilmente installati. Il Contraente ha facoltà di richiedere a ogni scadenza un diverso adeguamento del capitale assicurato.

4. GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

4.1. Oggetto della garanzia ((Riservata ai Camper e Caravan)

4.2. Esclusioni

4.3. Capitale assicurato e suo adeguamento automatico

4.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservata ai Camper e Caravan)

La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:

- Dal veicolo
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato e sia stato pagato il relativo premio

a seguito di:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi;
- Eventi naturali intesi come: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve
- I danni da semplici eventi atmosferici.

4.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- I danni riconducibili alla normale circolazione.

4.3. CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Valgono le regole previste per l'Incendio/Furto.

5. GARANZIA COLLISIONE

5.1. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)

5.2. Esclusioni

5.3. Capitale assicurato e suo adeguamento automatico

5.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservata ai Camper e Caravan)

La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:

- Dal veicolo
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato, sia stato pagato il relativo premio
- a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.

5.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 4.1.
- Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

5.3. CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Alla garanzia saranno applicate le stesse regole previste per l'Incendio/Furto.

6. GARANZIA KASKO

6.1. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)

6.2. Esclusioni

6.3. Capitale Assicurato e suo adeguamento automatico

6.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservata ai Camper e Caravan)

La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:

- Dal veicolo
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale assicurato, sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
- Collisione con un altro veicolo identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota oppure a seguito di urto, ribaltamento e uscita di strada.

6.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Circolazione fuori dai tracciati stradali
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Dolo del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela)

- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Eventi naturali e atti vandalici come definiti all'articolo 4.1.
- Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non presenti altri danni al veicolo
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.

6.3. CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Alla garanzia saranno applicate le stesse regole previste per l'Incendio/Furto.

7. GARANZIA CRISTALLI

7.1. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)

7.2. Esclusioni

7.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservata a Camper e Caravan)

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del veicolo.

Non sono compresi:

- I danni ai vetri dei gruppi ottici (fari, fanali) e ai retrovisori
- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.

Per ogni Sinistro, il rimborso copre il massimale al netto della Franchigia, indicati entrambi in Polizza.

La franchigia non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass o Doctorglass. Per conoscere è possibile contattare i Centri Convenzionati Carglass (800.360036) o Doctor Glass (800.101010). In alternativa è possibile telefonare al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, oppure consultare il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.

7.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Atti vandalici, definiti nell'articolo 5.1.
- Eventi naturali, definiti nell'articolo 5.1.

8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.1. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)

8.2. Esclusioni

8.3. Riconoscimento dell'indennizzo

8.1. OGGETTO DELLA GARANZIA (Riservata a Camper e Caravan)

La Compagnia assicura il conducente del veicolo per infortunio - cioè un evento con una causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili - occorso durante la guida del veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

La Compagnia riconosce:

- In caso di **morte** del conducente: il capitale indicato in Polizza ai beneficiari;
- In caso di **invalidità permanente** del conducente: un indennizzo al conducente calcolato in base al grado di invalidità conseguente all'infortunio, secondo i criteri previsti al successivo articolo 8.3.

8.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo
- Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducente.

8.3. RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzate solo le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Morte

Se il conducente muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia liquida la somma assicurata ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, la Compagnia corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità Permanente

La Compagnia riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo si calcola applicando al capitale assicurato per invalidità permanente, la percentuale di invalidità accertata, diminuita di 4 punti (Franchigia).

L'Assicurato trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Sinistro, può richiedere alla Compagnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Compagnia, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%. Il pagamento sarà effettuato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto della Compagnia alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

La Compagnia inoltre procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente è accertata come superiore al 25% della totale, l'indennizzo è pagato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata, senza alcuna franchigia;
- Se l'invalidità permanente è accertata come maggiore o uguale al 70% della totale l'indennizzo liquidato è il 100% della somma assicurata, senza alcuna franchigia.

Il grado o percentuale d'invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (pubblicate anche sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti).

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.).

In caso di mancinnismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.

Se l'infortunio determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile cioè rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del Sinistro.

Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado di invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese ed alle competenze del terzo medico.

Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalità permanente ad epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può definire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

9. GARANZIA TUTELA LEGALE

- 9.1. Premessa
- 9.2. Oggetto della garanzia (Riservata ai Camper e Caravan)
- 9.3. Esclusioni
- 9.4. Vaidità temporale

9.1.PREMESSA

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Compagnia da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Via delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere articolo 11.5.) per la denuncia del Sinistro.

9.2. OGGETTO DELLA GARANZIA (Garanzia riservata ai Camper e Caravan)

La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del massimale indicato nel modulo di Polizza, le seguenti spese:

- Per l'intervento di un legale
- Per effettuare eventuali perizie
- Di giustizia nel processo penale
- Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
- Di soccombente in caso di condanna dell'Assicurato (ossia le spese legali che il giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio) per il contributo unificato per gli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente, dovute esclusivamente ai sinistri del veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie:

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

In caso d'incidente tra veicoli l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
- c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione del punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a) - b) - c) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'articolo 9.3. punto 11 solo nel caso di violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

Quanto previsto ai punti b) - c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 9.3. punto 13 (controversie con la Compagnia e/o ARAG).

2. Difesa penale del proprietario, locatario in base ad un Contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

3. Istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale (coperta solo nel pacchetto Esteso in quanto richiamato in Polizza).

4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative irrogate in conseguenza di incidente stradale (coperta solo nel pacchetto Esteso in quanto richiamato in Polizza).

La garanzia opera a parziale deroga dell'articolo 9.3. punto 4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi sono coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del veicolo assicurato.

La Compagnia liquida le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

9.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'articolo 9.2.)
- Per le controversie di natura contrattuale
- In materia fiscale ed amministrativa
- Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di vanda-

lismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive

- Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- Per fatti dolosi (previsti dall'articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
- Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
- Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
- Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private nei casi di violazione degli articoli numero 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), numero 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e numero 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;
- Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG
- In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.

9.4 VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

10. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

- 10.1. Premessa
- 10.2. Oggetto dell'assicurazione
- 10.3. Esclusioni
- 10.4. Validità territoriale
- 10.5. Prestazioni di assistenza

10.1. PREMESSA

La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni ed alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi punti.

La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri previsti in tale sezione, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza si avvale della Struttura Organizzativa di IMA Servizi S.c.a.r.l. Italia che opera in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Assistance S.p.A (di seguito IMA) Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni. La Struttura Organizzativa di IMA è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando



DALL'ITALIA: numero 848.124.124

(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

10.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia opera se:

- Il veicolo non può essere utilizzato
- Il veicolo è in grado di proseguire la marcia ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone per:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina
 - Forature e danni ai pneumatici.

In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all'articolo 10.5.

10.3. ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione
- Dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge;
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico con utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificatamente definiti come un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (articolo 2 Codice della Strada)
- I danni verificatisi in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)
- Se il veicolo assicurato non è disponibile a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o per interventi sulla carrozzeria indipendenti dagli eventi assicurati con la Polizza.

10.4. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è operante:

- In Europa per le seguenti prestazioni:
 - Informazioni per viaggiare, Soccorso stradale e Traino, Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici, Invio di un'ambulanza, Autovettura in sostituzione, Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati, Riconsegna del veicolo rubato, Anticipo di denaro, Rientro sanitario, Invio di un autista
- In Europa, ma non in Italia, per le seguenti prestazioni:
 - Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Rimpatrio del veicolo assicurato.

10.5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di Assistenza previste sono esclusivamente le seguenti:

Informazioni per viaggiare

La Struttura Organizzativa fornisce, tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- Rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa
- Situazione traffico e meteo in Italia
- E nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, informazioni riguardanti patente, libretto di circolazione, imposte.

Soccorso stradale e Traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È possibile richiedere che il veicolo venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Qualora non sia stato possibile contattare la Struttura Organizzativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Invio di un'ambulanza

Nel caso di incidente stradale da circolazione che abbia interessato il veicolo assicurato, a seguito del quale il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino, a seguito di opportuna verifica, di soccorso medico, la Struttura Organizzativa della

quale la Compagnia si avvale provvede ad informare il sistema sanitario nazionale 118 per una tempestiva attivazione del servizio di emergenza. Tale prestazione è operativa unicamente nel territorio italiano.

Autovettura in sostituzione

Qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera o comunque il fermo del veicolo per un giorno, incluso il tempo di attesa per i pezzi di ricambio certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale:

la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato presso una Società di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di pari categoria e comunque fino alla cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc (Cat. C), a chilometraggio illimitato, per la durata della riparazione del veicolo per un massimo di sette giorni.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e compatibilmente con la disponibilità dell'autonoleggio

In caso di furto totale del veicolo assicurato, l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. (di seguito IMA) Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni la copia della denuncia presentata all'Autorità.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. L'Assicurato nel caso voglia utilizzare l'autovettura sostitutiva oltre il limite di giorni previsto con costi a suo carico, potrà verificare la disponibilità dell'autonoleggio e delle tariffe preferenziali tramite la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del conducente oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Compagnia **con il limite complessivo di 250,00 euro**:

- Rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia
- Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
- Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Riconsegna del veicolo rubato

Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico della Compagnia entro un **limite di 500,00 euro**; sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della Compagnia e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.

Anticipo di denaro

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Struttura Organizzativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri

medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:

- Aereo sanitario appositamente equipaggiato
- Aereo di linea (eventualmente barellato)
- Treno/vagone letto (prima classe)
- Autoambulanza
- Altri mezzi adatti alla circostanza. I costi d'organizzazione e di Trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 5.000,00 euro. Non danno luogo al trasferimento:
- Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
- Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

Invio di un autista

Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d'incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Struttura Organizzativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico della Compagnia, per ricondurre il veicolo presso la residenza del conducente o del Proprietario. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

Interprete a disposizione

Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato, arrestato o ricoverato in un ospedale all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 euro.

Anticipo della cauzione penale

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa provvede:

- Ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro
- Ad anticipare l'onorario di un legale **fino a un massimo di 1.000,00 euro**
- Ad anticipare le spese mediche **fino a un massimo di 1.000,00 euro** Il conducente deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Al suo rientro in Italia il conducente è tenuto a rimborsare al più presto alla Struttura Organizzativa l'importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico della Compagnia entro un limite massimo di 1.000,00 euro; sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

B. Procedure in caso di sinistro

11. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

11.1. Denuncia di Sinistro

11.2. Pagamento del Sinistro ed eventuale rimborso

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

11.3. Denuncia di Sinistro

11.4. Pagamento del Sinistro

TUTELA LEGALE

11.5. Denuncia di Sinistro

11.6. Gestione del Sinistro

11.7. Scelta del legale

11.8. Recupero delle somme

ASSISTENZA STRADALE

- 11.9. Denuncia di Sinistro
- 11.10. Erogazione delle prestazioni
- 11.11. Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
- 11.12. Mancato utilizzo delle prestazioni

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO

- 11.13. Denuncia di Sinistro
- 11.14. Obbligo di conservazione delle tracce del Sinistro
- 11.15. Liquidazione dei danni
- 11.16. Regola proporzionale
- 11.17. Recupero del veicolo rubato
- 11.18. Relitti
- 11.19. Obbligo di conservazione delle tracce del Sinistro
- 11.20. Pagamento del Sinistro

CRISTALLI

- 11.21. Utilizzo di un centro convenzionato
- 11.22. Utilizzo di un centro non convenzionato

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

11.1. DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di incidente da circolazione il conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al numero + 39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure tramite e-mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com.

La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).

In ogni caso, il conducente o il Proprietario devono inviare **nel più breve tempo possibile** alla Compagnia, o consegnare al gestore in Filiale, copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro fornito in occasione della stipula della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia di Sinistro, si applica l'articolo 1915 del Codice Civile "Omesso avviso di Sinistro" per cui la Compagnia può ridurre l'indennità a motivo del danno subito.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.

In particolare, la **Procedura di Risarcimento Diretto**, prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
- Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità permanente
- Il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce direttamente il danno.

Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la **Procedura Ordinaria** prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia che assicura il responsabile dell'incidente.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell'incidente: i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autotreno, ecc. - marca e modello, le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta

indicazione del Comando di appartenenza e della località e naturalmente la descrizione dell'incidente.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibili.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati del sistema Carta Verde o con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.

Per individuare l'Assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'Assicuratore estero, occorre scrivere a:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse pubblico, Via del Quirinale, 21- 00187 Roma Oppure inviare un fax allo 06.42.13.37.30 o una comunicazione e-mail all'indirizzo: centroinformazioni@isvap.it Se l'Assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 06.85796334 - www.consap.it.

11.2. PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di risarcimento diretto, la Compagnia paga direttamente il danno. Altrimenti la liquidazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del terzo responsabile.

In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può rimborsare, in tutto o in parte, gli importi liquidati dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo periodo di osservazione. In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento. Se invece il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, occorre inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Tel.

06.85796530 - Fax. 06.85796546/547. CONSAP invia al Contraente una lettera con l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

11.3. DENUNCIA DI SINISTRO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l'infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in filiale) citati all'articolo 11.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente occorre inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

11.4. PAGAMENTO DEL SINISTRO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale e dei giustificativi di spesa. (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza.

Le spese per i certificati restano a carico dell'Assicurato.

TUTELA LEGALE

11.5. DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati al punto 11.1:

- Per telefono al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al numero +39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.
- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano

- Oppure a mezzo fax al numero 011 0930754

In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:

- Denuncia telefonica: Tel. 045.8290411
- Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Via delle Nazioni 9 - 37135 Verona
- Fax: 045.8290557 per la denuncia; 045.8290449 per l'invio di documentazione.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

11.6. GESTIONE DEL SINISTRO

ARAG riceve la denuncia di Sinistro e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; ARAG avverte l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

11.7. SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile conseguire un bonario accordo della controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato stesso ha il proprio domicilio.

La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolanzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

11.8. RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

ASSISTENZA STRADALE

11.9. DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro il conducente e le persone trasportate sul veicolo devono contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale e fornendo le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del veicolo assicurato.



DALL'ITALIA: numero 848.124.124

(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.

Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa
- Siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità
- Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia – ovvero dichiarazione scritta dell'Assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:

- In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale
- In caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto
- In caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
- Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.

11.10. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.

Se l'Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

11.11. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.

11.12. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La Compagnia non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO

11.13. DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
 - Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.

È facoltà della Compagnia richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria.

ATTI VANDALICI

Denuncia all'Autorità locale (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti).

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione attestante la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE/KASKO

Dichiarazione con descrizione dell'evento e modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

11.14. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

11.15. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, **al netto comunque e sempre degli scoperti e franchigie eventualmente riportati in Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di **veicolo nuovo**, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, nel limite del capitale assicurato. Il veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.

In caso di **veicolo usato**, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del veicolo, nel limite del capitale assicurato, determinato dal listino dell'usato di *Quattroruote* oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio.

In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.

DANNO PARZIALE

Il costo delle riparazioni non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro diminuito del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento.

Tranne che nel caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d'importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno è considerato totale e pertanto liquidato come tale.

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al veicolo
- Dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento

11.16. REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore del veicolo è maggiore del capitale assicurato, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale assicurato e il valore del veicolo
- La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata perciò è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

11.17. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.

11.18. RELITTI

Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.

A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve produrre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

11.19. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito da questa incaricato.

11.20. PAGAMENTO DEL SINISTRO

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione.

CRISTALLI

11.21. UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car- Glass e Doctor Glass telefonando ai seguenti numeri:

- Carglass: 800.360036
- Doctor Glass: 800.101010
- Oppure telefonando al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante), dal lunedì al venerdì 8.30 alle 19.00 o consultando il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Polizza e il certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'Assicurato se non nei casi di superamento del massimale indicato in Polizza. In questo caso infatti il Contraente non avrà a suo carico la Franchigia. Se la garanzia non è stata sottoscritta, le spese sono a carico dell'Assicurato.

11.22. UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa aggiornata al 04/2015)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicurata S.p.A. (di seguito la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" ("**Contraente**") circa l'utilizzo di dati personali, eventualmente anche sensibili¹, che La riguardano e sui Suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, cittadinanza, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, in occasione del rilascio del preventivo richiesto, dell'instaurazione del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

- Finalità strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³**
- Finalità derivanti da obblighi di legge**, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo⁴
- Finalità di carattere commerciale** volte a migliorare i prodotti/servizi della Società quali ricerche di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione delle clientela sulla qualità dei prodotti/servizi offerti o a far conoscere i prodotti/servizi (compresa la partecipazione a manifestazioni a premio) della Società o di altre società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. Tali attività potranno essere compiute direttamente dalle singole società interessate ovvero potranno essere svolte per il tramite di società terze specializzate nel settore marketing mediante interviste personali, somministrazione di questionari, con l'ausilio della posta ordinaria, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica, del telefax o di altre tecniche di comunicazione a distanza anche automatizzate (ad es. SMS).

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per procedere al rilascio del preventivo, per concludere, gestire o dare esecuzione al contratto di assicurazione. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di ottenere il preventivo richiesto, di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati trattati per le sole finalità di carattere promo-commerciale è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma inibisce la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

- Per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera a) e b) e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, può essere necessario comunicare i Suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁵ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁶ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.
- Per le finalità di cui al punto 2, lettera c) i Suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del

gruppo di appartenenza; a società specializzate per l'informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione della clientela; a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (*call center, help desk, ecc.*); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera c) ed è facoltativo.

Le precisiamo infine che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti da Lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere a obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b).

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Inghilterra 3 - 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, Lei può rivolgersi al Responsabile Area Sviluppo Prodotti e Gestione Portafoglio pro-tempore, nella sua qualità Responsabile del trattamento designato per il riscontro agli interessati e domiciliato per le funzioni presso la sede legale della Società. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è a disposizione degli Interessati anche presso la sede legale della Società oppure può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com

- L'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
- Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui Lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.
- A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi, stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato.
- Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infortuni.
- Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - Soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori
 - Agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.)
 - Società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbutamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti
 - Società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (*help desk, call center, ecc.*)
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi
 - Organismi consorziati propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate
 - Nonché altri soggetti, quali: ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Enti gestori di associazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico
 - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE PER FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

(Informativa aggiornata al 04/2015)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei dati personali (non sensibili e non giudiziari) che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

La Società intende acquisire direttamente o tramite le reti di vendita, o già detiene, in ragione del/i rapporto/i contrattuale/i con lei instaurato/i, dati personali che la riguardano (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Previo consenso, i suoi dati personali potranno essere:

- utilizzati dalla Società, con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"); ovvero
- comunicati dalla Società ai soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute dalla Società ovvero da ciascuno dei soggetti indicati al successivo punto 4 lett. b), in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "**Modalità tradizionali di contatto**" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "**Modalità automatizzate di contatto**".

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

- Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a), in qualità di Responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati personali: soggetti specializzati nell'informazione e promozione commerciale, nella vendita di prodotti e servizi, nelle ricerche di mercato e nelle indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione e sui i bisogni della clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); soggetti nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa.
- Per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. b), i suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti i quali operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento:
 - Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. per le quali si specificano in calce alla presente informativa tutte le informazioni dovute ex art. 13 del Codice Privacy e concernenti il trattamento dei suoi dati che verrà da esse svolto (cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 330 del 4 luglio 2013);
 - altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Banche, SIM, SGR), le quali provvederanno a fornirle una propria informativa prima dello svolgimento di Attività Promo-Commerciali.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasnanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasnanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo esclusivamente la possibilità di svolgere le attività indicate.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure privacy@intesasanpaoloassicura.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Finalità del trattamento

Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali").

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (nel seguito la "Società") in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "Modalità tradizionali di contatto" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "Modalità automatizzate di contatto".

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì

che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Privacy – Viale Stelvio 55/57 3 – 20159 Milano (nel seguito "Uffici" oppure a privacy@intesasanpaolovita.com). L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SMART CARE S.R.L.

Finalità del trattamento

Con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi, svolgere attività finalizzate all'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, al il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel seguito unitariamente considerate le "Attività Promo-Commerciali").

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute da Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. (nel seguito la "Società") in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) la posta ordinaria, (ii) le visite a domicilio, (iii) il telefono (anche cellulare) con l'intervento di un operatore, (iv) la posta elettronica, (v) internet, (vi) il telefono (anche cellulare) senza l'intervento di un operatore (es. c.d. telefonate preregistrate), (vii) SMS/ MMS e (viii) ogni altro sistema automatizzato di comunicazione a distanza (es. telefax). Nel seguito e nel modulo di consenso, gli strumenti di comunicazione di cui ai sottopunti (i), (ii) e (iii) sono definiti come "Modalità tradizionali di contatto" mentre gli strumenti di cui ai sottopunti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) sono definiti come "Modalità automatizzate di contatto".

Modalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Diritti dell'Interessato:

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi, in tutto o solo parzialmente al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; di opporsi alla comunicazione dei propri dati a terzi per lo svolgimento da parte degli stessi di Attività Promo-Commerciali; di richiedere in qualsiasi momento di ricevere comunicazioni concernenti le Attività Promo-Commerciali unicamente attraverso Modalità tradizionali di contatto. Con riferimento a tale ultima facoltà si informa altresì che l'Interessato ha la possibilità, sin da subito e qualora non intenda prestare il consenso nei termini indicati (comprensivo cioè delle Modalità di contatto automatizzate), di rilasciare il proprio consenso per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali soltanto attraverso Modalità tradizionali di contatto.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società scrivendo a Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l. Privacy – Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino oppure a privacy@intesasanpaolosmartcare.com. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Società o può essere richiesto scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

TABELLA INAIL PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 9.4. delle Condizioni Contrattuali, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23% . L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70% . L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70

DESCRIZIONE		D	S
56	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58	Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59	Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61	Perdita totale del solo alluce		7
62	Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63	Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64	Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

NOTE: La tabella riporta all' allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l' arto superiore destro si intendono applicate all' arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

TABELLA C - PER I CAMPER

TABELLA CLASSI DI MERITO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE BONUS

Classi di merito	Percentuale di riduzione
S7	0,00%
S6	1,75%
S5	3,39%
S4	1,67%
S3	3,23%
S2	1,59%
S1	3,08%
1	4,41%
2	5,56%
3	5,26%
4	6,17%
5	4,71%
6	5,56%
7	6,25%
8	4,95%
9	4,72%
10	5,36%
11	5,08%
12	4,84%
13	4,62%
14	7,14%
15	22,22%
16	16,67%
17	16,60%
18	16,72%
M1	16,62%
M2	16,55%
M3	16,76%
M4	16,61%
M5	16,69%
M6	5,27%
M7	0,00%
M8	0,00%



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**